CAMERA DEI DEPUTATI N. 754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAFFAELLI, MARTUSCELLI, TERRANOVA RAFFAELE, MINIO

Presentata il 13 novembre 1963

Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ha abolito a partire dal 1° gennaio 1962 l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia.

La legge stessa con l'articolo 8 concedeva al Governo della Repubblica la delega ad emanare entro il 1° gennaio 1962 le norme per attuare l'abolizione della imposta fissandone i criteri, che per quanto attiene al rimborso ai comuni del minore introito a seguito dell'abolizione dell'imposta erano:

« 1°) compensare i comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sui vini e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali;

« 2°) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali ».

I governi succedutisi dalla entrata in vigore della legge n. 1097 non hanno obbedito al disposto della legge e non hanno emanato i provvedimenti delegati necessari a compensare i comuni delle minori entrate che si sono verificate a partire dal 1° gennaio 1962.

Scaduto il termine per provvedere a mezzo di norme gia autorizzate dal Parlamento con la predetta delega i Ministri delle Finanze, dell'Interno, del Bilancio, del Tesoro, dell'Agricoltura e Foreste e di Grazia e Giustizia presentarono al Senato in data 8 gennaio 1962, il disegno di legge n. 1870, intitolato: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito del'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

Tale disegno di legge fu approvato dal Senato il 23 maggio 1962 ma il Ministro Trabucchi lo sottrasse all'approvazione della Camera richiedendo la discussione in Assemblea mentre era all'esame della Commissione Finanze e Tesoro in sede deliberante, pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere in vista delle elezioni.

In conseguenza di questo ritardo, ai comuni (salvo le somme derivanti, per quelli sopra 10.000 abitanti, dalla compartecipazione di cui all'articolo 5 della legge 1079 che continua ad avere vigore) è venuto a mancare ogni introito relativo all'imposta sul vino ed eventuale integrazione di cui all'articolo 7 della legge 1079, per un rilevante importo, valutabile nei due anni 1962-63 ad oltre 50 miliardi. Una mancanza che ha avuto gravi ripercussioni nella finanza dei comuni in condizioni peraltro già ripetutamente definite precarie. A tale somma non introitata per la carenza di tempestive misure che i

governi erano obbligati ad adottare devono aggiungersi i rilevanti interessi passivi che i comuni hanno dovuto sopportare per le inevitabili maggiori scoperture di cassa.

La presente proposta di legge vuole rispondere all'esigenza urgentissima di por fine a questa deplorevole carenza in cui si trova il Governo della Repubblica nei confronti dei comuni, provvedendo, per ora, limitatamente agli anni decorsi (1962-63) e all'imminente anno 1964, per il quale i comuni stanno già approntando i bilanci preventivi, in attesa che sia affrontata con provvedimenti organici la soluzione di questo ed altri problemi della finanza locale.

Essa prevede di corrispondere ai comuni una integrazione pari al mancato introito del 1961, maggiorato annualmente in considerazione della necessità, riconosciuta al momento della discussione della legge 1079, di far percepire ai comuni una entrata che non restasse bloccata ma che seguisse un incremento quale presumibilmente avrebbe avuto il cespite soppresso. A tal fine abbiamo previsto una maggiorazione media annuale del 5 per cento.

È ovvio che, con la formulazione adottata, resta ferma la compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni disposto dall'articolo 5 della legge 1079 a tempo indeterminato e, quindi, in vigore sino a che non sia espressamente abrogata da un altro provvedimento di legge. La compartecipazione potrà cadere se, come noi auspichiamo, sarà abolita l'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni: in quella sede, però, dovranno anche essere previste norme per compensare i comuni con cespiti di pari dinamicità.

La delegabilità dell'integrazione (contemplata dall'articolo 2 della proposta in relazione a quanto già previsto nell'articolo 8 della legge 1079) viene limitata a garanzia di mutui riguardanti spese straordinarie non ricorrenti per opere e servizi pubblici. Intendesi con ciò escludere dalla delegabilità per mutui a pareggio del bilancio ordinario (ossia a ripiano del disavanzo economico), occorrendo (come già da ogni parte riconosciuto necessario) impegnare tali mezzi di finanza straordinaria i fini di investimenti per opere di progresso economico-sociale, culturale e civile delle popolazioni e provvedere, invece, in altro modo (contributi in capitale e altre misure) alla esigenza di colmare i gravi squilibri passivi che i bilanci ordinari degli enti locali rivelano in generale a causa della errata politica sin qui condotta nei confronti della finanza locale.

I proponenti ritengono di trovare nei colleghi di ogni settore politico l'adesione affinché la proposta possa avere la più rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A compensazione dei cessati introiti relativi all'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni, per gli anni 1962, 1963 e 1964, una integrazione a carico del bilancio dello Stato in misura pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1961 per imposta di consumo sul vino ed eventuale integrazione di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, con la maggiorazione del 5 per cento per l'anno 1962, del 10 per cento per l'anno 1963 e del 15 per cento per l'anno 1964.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli comuni per l'integrazione degli anni 1962 e 1963 sarà provveduto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1964 si provvederà mediante rate bimestrali anticipate.

Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con i ministri per il tesoro e per le finanze.

ART. 2.

L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile soltanto a garanzia di debiti da assumere a finanziamento di spese straordinarie non ricorrenti per opere e servizi pubblici.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 413 e 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprî decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.